



## **ASSOCIAZIONE UMANITARIA TERRA DEL TERZO MONDO**

### **STATUTO**

#### **Art.1 Denominazione** **Associazione umanitaria Terra del Terzo Mondo**

#### **Art.2 Sede**

Treviso Via Ghirlanda, 29 o altrove su delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art.3 Finalità**

L'Associazione svolge attività senza alcun fine di lucro che possano contribuire ad arginare il flusso migratorio dal Terzo Mondo non respingendo quelle popolazioni ma aiutandole a trovare sulla loro terra la risposta ai loro bisogni esistenziali.

Le attività potranno esprimersi attraverso azioni di sensibilizzazione di privati ed enti rivolte ad ottenere il sostegno ad iniziative promosse anche da parte di altre istituzioni umanitarie che consentano il raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Art. 4 Soci**

Potrà entrare a far parte dell'Associazione chiunque ne faccia richiesta e che sia stato ammesso nel rispetto del Regolamento.

#### **Art. 5 Regolamento**

E' formulato a cura dell'Assemblea straordinaria dei soci e disciplina le ammissioni e le esclusioni dei soci, la vita operativa dell'Associazione ed ogni aspetto che riguardi le relazioni fra i soci.

Il Regolamento non potrà prevedere alcun limite all'ammissione di chi chiede di far parte dell'Associazione che sia basato sul sesso, razza, confessione religiosa e politica del richiedente e non potrà formulare alcuna disposizione che sia in contrasto con lo Statuto

#### **Art. 6 Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori dei conti

L'Organo di sorveglianza sull'utilizzo delle donazioni

#### **Art. 7 L'Assemblea dei soci**

E' ordinaria e straordinaria ed è formata da soci aventi diritto al voto e da soci non aventi diritto al voto. I primi sono coloro che risultano iscritti all'Associazione da almeno cinque anni e che abbiano dimostrato interesse alla sua vita non solo attraverso il versamento della quota annuale ma soprattutto attraverso il loro contributo personale ad una qualsiasi delle attività che l'Associazione svolge nel rispetto delle sue finalità.

La qualifica di socio avente diritto al voto è riconosciuta insindacabilmente dal Consiglio dei Probiviri. Socio può essere anche un ente privato o pubblico: in questo caso è rappresentato in Associazione dal suo rappresentante legale o da un suo delegato.

I soci costituenti l'Associazione sono per diritto soci aventi diritto al voto sin dal momento della costituzione dell'Associazione. Sono pure considerati soci aventi diritto al voto tutti coloro che ne entreranno a far parte entro il 31.12.2000.

L'Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto annuale e sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, Il Consiglio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei conti e su tutte le questioni che non riguardino lo Statuto ed il Regolamento che ciascun organo decidesse di sottoporre alla decisione assembleare.

E' validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci in prima convocazione e di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti. Non è ammesso voto d'astensione.

Le convocazioni, sia in prima che in seconda, potranno avvenire con qualsiasi mezzo, anche telefonico e sarà considerata probante la parola di coloro che avranno espletato il compito di convocare l'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera su qualsiasi argomento che sia riconducibile allo Statuto ed al Regolamento e che riguardi la loro applicazione, la loro interpretazione, la loro modifica.

E' validamente costituita con la presenza di almeno il 90% dei soci in prima convocazione e di almeno i due terzi dei soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti. Non è ammesso voto d'astensione.

Può essere ammesso a far parte dell'Assemblea dei soci anche chi è riconosciuto benemerito per l'impegno dimostrato in qualsiasi attività umanitaria.

La sua ammissione viene deliberata, a maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei probiviri in riunione congiunta.

#### **Art. 8 Il Consiglio Direttivo**

E' formato da 3 a 5 membri e delibera su ogni aspetto della vita associativa.

Possono farne parte solo soci che abbiano diritto al voto.

Formula il rendiconto annuale che sottopone all'Assemblea, gestisce l'Associazione, sottopone all'Assemblea tutte le questioni che ritiene necessario o la cui trattazione da parte dell'Assemblea sia stata richiesta da almeno il 10% dei soci votanti o da almeno il 20% dei soci in genere.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che chiama a fungere da Segretario un altro membro.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le relazioni esterne e può farsi sostituire da un altro dei consiglieri.

Il Segretario svolge tutti i compiti attinenti la stesura del rendiconto, le pratiche legali e burocratiche ed in genere tutte quelle che siano utili o necessarie ad una ordinata amministrazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione informale del Presidente o di almeno due dei suoi membri.

Delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono appellabili di fronte all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 9 Il Consiglio dei Probiviri**

E' formato da 3 membri ed è organo consultivo che si aziona su richiesta di qualsiasi altro organo o di qualsiasi socio.

Possono farne parte solo soci aventi diritto al voto che abbiano almeno 50 anni d'età.

Il suo Presidente è il più anziano fra i suoi membri.

Delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Potrà sottoporre all'Assemblea dei soci, al Consiglio direttivo o al Collegio dei Revisori qualsiasi argomento che ritenga utile o necessario.

Vigila sul rispetto del presente statuto e sulla trasparenza dell'operato dell'Associazione ed ha il dovere di rivolgersi alla Magistratura competente nel caso in cui ravvisi violazioni di qualsiasi genere da chiunque commesse o che siano lesive dell'onore dell'Associazione e dei suoi aderenti.

Il suo parere non è vincolante in alcun caso fatto salvo quanto previsto dal presente statuto.

I pareri del Consiglio dei Probiviri dovranno essere verbalizzati.

#### **Art.10 Collegio dei Revisori**

E' formato da 3 membri eletti fra gli aventi diritto al voto e sorveglia sulla corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle norme e delle regole di una ordinata amministrazione. Si esprime sul rendiconto annuale approvandolo o disapprovandolo e formula pareri che riguardino l'operato degli altri Organi in ambito legale, contabile, burocratico.

Si appella al Consiglio dei Provisori in ogni circostanza che ritiene utile o necessaria per i corretti suoi adempimenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

Elegge fra i suoi componenti il Presidente che rappresenta l'Organo in ogni circostanza.

#### **Art.11 Organo di sorveglianza sull'utilizzo delle donazioni**

E' formato dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Presidente dei Provisori, dal più anziano fra i revisori dei conti e da chi rappresenti, senza limite di numero alcuno, i privati o gli enti che hanno effettuato le donazioni.

Svolge tutte le attività utili o necessarie per verificare che le donazioni siano state utilizzate dai beneficiari nel rispetto della volontà del donante.

Acquisirà documentazione idonea a provare il corretto impiego delle donazioni.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art.12 Entrate finanziarie, donazioni e quote dei soci**

Le entrate finanziarie, frutto di donazioni, non potranno neppure in parte essere destinate alla copertura dei costi di gestione dell'Associazione; questi potranno essere sostenuti solo attingendo alle quote annuali dei soci.

Le donazioni dovranno essere destinate tempestivamente alle iniziative per le quali sono state raccolte, nel rispetto della volontà del donante.

Le quote annuali dei soci sono libere.

Nessun'altra entrata potrà essere procurata attraverso attività economiche, ricreative o di qualsiasi altra natura, nemmeno a carattere straordinario.

#### **Art.13 Rendiconto**

Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea dei soci il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente accompagnandolo con una sua relazione e con quella del Collegio dei Revisori che avranno analizzato la bozza del rendiconto almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

La relazione del Consiglio direttivo dovrà trattare le poste del rendiconto ma anche ogni altro argomento che illustri l'attività svolta dall'Associazione nell'anno trascorso e quella che si intende sviluppare.

#### **Art 14 Scadenza dell'Associazione**

L'Associazione scade dopo sette anni dalla data della sua costituzione e la scadenza potrà essere rinnovata di settennio in settennio per volontà di un terzo dei soci aventi diritto al voto espressa nel corso dell'Assemblea di approvazione del rendiconto dell'ultimo anno del settennio.